

Il contratto di un cuoco (anno 1774)

(tratto da M. Montanari, *Nuovo convivio*, 1991, Laterza)

I cuochi delle grandi case erano personaggi di tutto rispetto, con i quali talora si stipulavano veri contratti professionali: anche se, in effetti, questi servivano più che altro a mettere nero su bianco i molti obblighi dell'assunto, senza neppur garantirgli una minima durata dell'impiego. Si veda il contratto sottoscritto da Jacopo Bronzoli, che prese servizio in casa dei marchesi Lorenzo, Bartolomeo e Giuseppe Ginori, a Firenze, nel giugno 1774.

- 1) Che debba egli ogni giorno grasso dare la mattina il pranzo di 6 piatti caldi consistenti in 2 zuppe dii ferenti, un lessò di vitella, la frittura di granelli o in quella vece (questa mancando) un'altra vivanda di valore equivalente, un piatto in umido fine e un altro piatto fine di erbe, con carne o altra vivanda non ordinaria e per otto volte almeno il mese debba dare insieme con le zuppe due tondini di salame. Nei giorni magheri poi debba dare due zuppe differenti, un lessò di pesce nobile, una frittura di pesce nobile, un piatto di paste, un piatto d'uova composto, un piatto d'erbe composto e le solite frittate. Per la sera la solita cena consistente in due piatti formati con gli avanzi della mattina, conforme è seguito fino al presente e questi mancando, debba il cuoco ricomporre di nuovo due vivande equivalenti e un piatto d'uova oltre alla zuppa e frittura solita, alla riserva però delle sere di digiuno nelle quali dovrà dare una colazione conveniente. Ogni mattina e sera il solito deser di frutta, insalata, qualche volta del formaggio o altre cose a piacere di detto Bronzoli da formar 4 piatti, alla riserva soltanto delle frutta in guazzo e dolci che dovranno restare a carico di detti Signori quando ne volessero.
- 2) Che tutti gli avanzi della tavola tanto del pranzo che della cena, debbano appartenere al detto Bronzoli.
- 3) Che sia permesso ciò nonostante di fare con le vivande, tanto la mattina che la sera il solito piatto per le donne di servizio.
- 4) Che a carico del Bronzoli debba essere tutto il pane fine e vino rosso scelto per tavola e tutti i condimenti, lardo, burro, olio tanto per cuocere che per la credenza, moscado, vin bianco, aceto, zucchero, droghe, acquavite per le paste, prosciutto, salsicce, fior di farina, sale, agrumi, formaggio da grattare ed ogni altro condimento nessuno eccettuato.
- 5) Che a tutto di lui conto sia la spesa del fuoco di qualunque sorte, tanto per la tavola de' padroni che per cuocere il solito desinare a quella della servitù. Dovranno pensare i Sig.ri Marchesi Ginori al fuoco per il servizio della Sig.ra Elisabetta madre e ancora carbone e brace che ciascheduno di loro avrà bisogno per il fornello della cioccolata e caffè.
- 6) Che a lui carico debba essere il mantenimento delle stoviglie, granate, carta, spago, assettatura de' coltelli etc., alla riserva solamente del mantenimento dei mobili, ferramenti grossi e dei rami e stagnature dei medesimi.
- 7) Parimenti a carico di detto Bronzoli il consumo dell'olio da lumi per cucina [...]

- 8) Che a quei servitori che mangeranno nella casa debba il detto Bronzoli pensare a cuocerli la vivanda e minestra che deve servire alla sola propria persona... e quando i servitori soliti stare a di casa volessero essere trattati da lui, egli medesimo si offerisse e promette di trattargli tanto per il pranzo che per la cena solita in quella forma che sarà corrispondente a quel prezzo tra di loro convenuto.
- 9) Che il detto Bronzoli sia obbligato a comprare dalla Fattoria di Doccia il vino rosso scelto, l'olio vergine ed il fattore gli debba sempre far pagare il vino rosso scelto al prezzo di L. 15 al barile e l'olio a L. 30 al barile. Egli sarà obbligato di comprare dalla detta fattoria l'olio comune, tanto per bisogno dei condimenti che dei lumi di tutta la casa fino alla somma di barili 30 l'anno. Tutto questo s'intende a spese di vettura e gabella di detta fattoria.
- 10) Che il Bronzoli non debba pensare a veruna sorta di liquori, tanto bianchi che rossi e nemmeno al vermut, al Leatico e Moscado di Doccia che piacesse di volersi dai detti Sig.ri Padroni.
- 11) Che tutte le sorte di frutta solite venire da Doccia nelle diverse stagioni ne dovrà essere partecipe il Bronzoli per servirsene per la credenza.
- 12) Che in caso di malattia dei Sig.ri Fratelli e della Sig.ra Marchesa Madre (che Dio tenga lontano), rimanga a carico del Bronzoli tutto ciò che possa abbisognare al malato dalla cucina nel corso di sua malattia e nel tempo di convalescenza.
- 13) Che a carico del Bronzoli debba essere il vitto solito darsi al contadino a giornata che viene da Doccia, alla riserva del solito fiaschetto di vino che dovrà dare il vinaio [...]
- 14) Il Bronzoli sarà obbligato a cuocere tutto il bisognevole ai contadini e bottai nel tempo dell'imbottatura del vino e a cuocere agli uomini che vengono a spolverare il palazzo per l'acqua santa per sei giorni che stanno in Firenze a questo lavoro. Egualmente debba dare, cuocere e condire tre crazie di companatico per ciascheduna alle balie di casa che secondo il solito vengono in Firenze per S. Tommaso.
- 15) A carico del Bronzoli deve essere il salario di lire 5 al sotto cuoco, il quale non si potrà rimuovere dal servizio senza il consenso delli detti Signori.
- 16) Che per pagamento e prezzo di tutte le cose dette fin qui il suddetto Bronzoli è contento di ricevere dagli suddetti Ill.mi Signori Marchesi la somma e quantità di L. 23 e mezzo il giorno in conto [...]
- 17) Che se succedesse che alla tavola di detti Signori fosse qualche commensale in tal caso detto Bronzoli non possa pretendere di soprappiù che paoli tre per ciascheduna persona a pranzo e paoli due a cena.
- 18) Che possino i Padroni aver facoltà di chiedere al Bronzoli qualche primizia o altra vivanda di loro gusto, ancorché fosse di maggior spesa. Siano essi pure in facoltà di dimostrarsi poco soddisfatti del suo contegno sopra il trattamento della tavola, per richiamarlo alla correzione di qualcheccosa che poco lor piacesse [...]
- 19) In libertà di detti Signori e del Bronzoli di disdire in tronco, senza dilazione veruna, il prezzo convenuto che tutta ancora la presente scritta.
- 20) La quale s'intende abbia inizio dal primo giugno del corrente anno 1774.